

Le notifiche degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento: modalità e vizi contestabili in giudizio

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, revisore legale, titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario e condirettore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Il presente studio si pone l'obiettivo di individuare quale siano le regole applicabili al procedimento di notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento, quale momento essenziale dei procedimenti di accertamento e di riscossione dei tributi che si perfezionano con l'emanazione di atti aventi natura recettizia la cui efficacia è subordinata al rispetto delle norme dettate in materia di notificazione.

Premessa

La notificazione è l'attività con la quale, attraverso un procedimento che mira a dare certezza legale all'invio e al ricevimento dell'atto stesso, si porta a conoscenza del destinatario un determinato atto giuridico.

La notificazione si perfeziona attraverso il compimento di atti tipici, formalmente regolamentati, che impongono esclusivamente un esatto adempimento delle prescrizioni legali. In sostanza, il momento perfezionativo della notificazione si verifica quando risulta compiutamente realizzata tutta l'attività richiesta dalla legge affinché il destinatario sia posto in grado di venire a conoscenza dell'atto che gli si vuole notificare, prescindendo dal fatto che tale conoscenza si produca realmente.

La notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento

Nel diritto tributario, la notificazione assume particolare importanza come fenomeno rilevante e conclusivo del procedimento di accertamento della pretesa impositiva, assumendo una duplice valenza: dal lato dell'Amministrazione finanziaria è lo strumento attraverso il quale l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria, impedendo la decadenza dell'esercizio del potere impositivo; dal lato del contribuente la notificazione del provvedimento segna invece il momento a far data dal quale lo stesso contribuente è posto in condizione di conoscere l'atto e il suo contenuto ed eventualmente di impugnarlo, in quanto dalla notificazione decorrono i termini perentori per la proposizione del ricorso.

La materia delle notificazioni non ha nella normativa tributaria una propria regolamentazione autonoma

e unitaria. La norma di riferimento in tema di notificazione degli atti tributari è l'articolo 60, D.P.R. 600/1973 che, dettato in materia di imposte dirette, viene richiamato anche per la notifica degli atti relativi a tributi diversi.

La norma in esame regola il procedimento di notificazione tramite il richiamo alle disposizioni contenute nel c.p.c. di cui agli articoli 137 e ss., prevedendo, però, alcune regole speciali: tra queste, la competenza dei messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; la sottoscrizione dell'atto da parte del consegnatario; l'individuazione come luogo di notifica del domicilio fiscale del destinatario, coincidente in linea di principio con l'indirizzo anagrafico al momento della notificazione, salvo il caso di consegna a mani proprie e la facoltà di eleggere domicilio nel medesimo Comune con apposita comunicazione da inviare mediante raccomandata A.R. al competente ufficio o in via telematica. Inoltre, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune in cui si esegue la notificazione, oltre a depositare l'atto nella casa comunale, dandone notizia al destinatario con raccomandata, l'avviso di deposito di cui all'articolo 140, c.p.c. si deve affiggere all'albo del Comune e la notificazione, ai fini del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'8° giorno successivo a quello dell'affissione.

L'articolo 60, comma 1, lettera f) sancisce, in ogni caso, la non applicabilità dell'articolo 142, c.p.c. (notifiche a persone non residenti), 143 (notifiche a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), 146 (notifiche a militari in servizio), 150 (notificazione per pubblici proclami) e 151 (forme di notificazione ordinate dal giudice).

In assenza di uno specifico divieto, la notifica può es-

sere effettuata anche a mezzo posta ai sensi dell'articolo 149, c.p.c. nel rispetto delle regole e delle condizioni previste dalla L. 890/1982.

Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, l'articolo 26, D.P.R. 602/1973 detta alcune regole speciali disponendo che la stessa è notificata per mezzo degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Tuttavia la cartella può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con A.R.; in tale ipotesi la cartella deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si ritiene avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia o da persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero dal portiere dello stabile dove è ubicata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Il destinatario della notificazione

L'articolo 138, c.p.c. prevede che l'agente notificatore effettui la notifica "di regola mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, ovvero, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi" nell'ambito della circoscrizione cui è addetto. Questa forma di notificazione realizza il risultato ottimale sul piano dell'efficacia e in funzione del conseguimento dello scopo della notificazione.

Tuttavia, il più delle volte, essendo difficile che l'agente notificatore possa prendere contatto diretto con il destinatario, la notificazione avviene mediante consegna della copia dell'atto ad altre persone e in determinati luoghi tali da dare affidamento circa l'effettiva consegna dell'atto al destinatario. Di regola, la notificazione va fatta nel Comune di residenza o eventualmente in quello della dimora o del domicilio del destinatario, che va cercato nella sua casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (articolo 139, c.p.c.). Se il destinatario non viene trovato in questi luoghi, l'agente notificatore consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace.

È ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale tra le persone di famiglia che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto da notificare, debbono intendersi abilitate a ricevere l'atto ai sensi dell'articolo 139, comma 2, c.p.c., sono compresi non solo i componenti del nucleo familiare, conviventi, ma anche gli stretti congiunti e cioè i familiari, eventualmente non conviventi stabilmente, purché la loro presenza nella casa non sia mera-

mente occasionale. In questo senso si è espressa la giurisprudenza della Cassazione, che con la sentenza n. 7706/2005 ha chiarito che:

“Nel caso di notifica presso la residenza del destinatario dell'atto, legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, per conto del destinatario assente è chiunque si trovi con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da far escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione. «Persone di famiglia», ai sensi e per gli effetti della citata norma, devono intendersi cioè non soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti e affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza nella casa di abitazione del destinatario dell'atto non sia del tutto occasionale. Onde l'assoluta regolarità della notifica così come eseguita nella residenza del soggetto destinatario dell'atto a mani del figlio non convivente”.

In ogni caso, è necessario, a pena di nullità, che la consegna effettuata a persona di famiglia avvenga nel luogo di residenza indicato nell'atto da notificare, corrispondente al domicilio del destinatario. In mancanza delle persone suddette, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa, il quale deve sottoscrivere l'originale.

In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto o incapacità di ricevere l'atto da parte dei soggetti a ciò autorizzati dalla legge, l'articolo 140, c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario depositi la copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso di ciò alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e dandone notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Suprema Corte a SS.UU., nella sentenza n. 458/2005, ha preso in esame la spedizione della raccomandata A.R. e ha statuito che l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato, a pena di nullità della notifica, stante la rilevanza rivestita dall'avviso stesso nel procedimento di notificazione, chiarendo che:

“Alla stregua di quanto stabilito dall’articolo 140, c.p.c., per i casi in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per irreperibilità temporanea o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139, c.p.c., la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma e cioè con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene data notizia dell’effettuato deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi. Poiché, tuttavia, tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’originale dell’atto notificato e la sua mancanza determina la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione in giudizio dell’interessato o per effetto della rinnovazione della notifica stessa”.

Tale pronuncia trova la sua ragion d’essere nei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002, che ha dichiarato l’incostituzionalità del combinato disposto dell’articolo 149, c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, L. 890/1992, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, nonché nei principi espressi dalla medesima Corte (sentenza n. 28/2004), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148, c.p.c., dovendosi applicare anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, senza il tramite del servizio postale, la regola della sentenza n. 477/2002, alla quale viene dunque data una valenza generale in materia di notificazione, secondo cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La contrapposta precedente interpretazione riteneva invece che per la validità della notificazione ex articolo 140, c.p.c. fosse sufficiente l’espletamento delle tre formalità prescritte (deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso, spedizione della raccomandata con A.R.) essendo irrilevante il momento dell’effettiva ricezione del plico raccomandato contenente l’avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale e non necessaria l’allegazione dell’avviso all’originale dell’atto.

Inoltre, poiché tutte le formalità prescritte, che sono essenziali per il compimento e la costituzione dell’attività notificatoria, vanno adempiute, è richiesto che il notificatore svolga le necessarie indagini anagrafiche e ne dia specificatamente atto nella relata di notificazione. La notificazione che deve essere eseguita nel Comune di domicilio fiscale del destinatario è ritualmente effettuata, ai sensi dell’articolo 140, c.p.c., mediante il deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune di domicilio fiscale, atteso che l’irreperibilità del contribuente, che consente il ricorso a un tale eccezionale procedimento di notificazione, si realizza unicamente nell’ipotesi in cui sia impossibile eseguire la consegna della copia dell’atto al destinatario, nei luoghi nei quali la legge presume che possa essere rinvenuto.

L’omissione di uno degli adempimenti di cui all’articolo 140, c.p.c. ha per effetto la nullità non suscettibile di sanatoria della notifica.

In particolare, l’unica deroga all’obbligo previsto dalla norma in esame di dare notizia al destinatario, a mezzo raccomandata A.R., dell’eseguita notifica, è prevista solo quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non v’è abitazione, ufficio, o azienda del contribuente.

Pertanto, con riferimento alla disciplina attualmente in vigore, l’invio della raccomandata al destinatario non è prescritto dall’articolo 60, lettera e), D.P.R. 600/1973. L’obbligo dell’invio della raccomandata con avviso di ricevimento ricorre, viceversa, nelle ipotesi di irreperibilità temporanea ex articolo 140, c.p.c..

La tesi volta a estendere l’obbligo di dar notizia dell’avvenuto deposito per raccomandata A.R. ai casi di irreperibilità assoluta, nell’assenza di espressa previsione legislativa, non ha avuto seguito nella giurisprudenza secondo la quale nelle ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore è tenuto a effettuare nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, il contribuente risulti assolutamente irreperibile, la notificazione deve ritenersi ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune.

Invece, quando nel Comune di domicilio fiscale risulta inesistente una qualsiasi sede del destinatario, l’avviso del deposito si affigge nell’albo del Comune, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R.

600/1973 e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

In questa ipotesi non è previsto l'obbligo di dare comunicazione al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento della predetta affissione dell'avviso di deposito.

Le notificazioni a mezzo del servizio postale

In base all'articolo 149, c.p.c. la notificazione può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, mediante invio di plico raccomandato A.R., secondo le modalità della disciplina dettata dalla L. 890/1982, dove l'articolo 14 correla le disposizioni di detta legge con il testo tributario.

La notificazione degli avvisi al contribuente, secondo quanto previsto da quest'ultima norma, può essere effettuata a mezzo del servizio postale, a condizione che siano ottemperate le disposizioni di legge che impongono determinate norme e formalità da rispettare, fra le quali:

- l'articolo 148, c.p.c. dispone che *“l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto”*;
- l'articolo 149, c.p.c. precisa poi che *“se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale”*;
- l'articolo 3, comma 2, L. 890/1982 dispone infine che l'ufficiale giudiziario *“presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi pone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio”*.

Nel sistema delineato dalla L. 890/1982, pertanto, l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale (e deve utilizzarlo per le notifiche fuori dal Comune ove ha sede), salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, una notifica da effettuarsi personalmente.

In tema di irreperibilità temporanea del destinatario, la Corte costituzionale con la sentenza n. 346/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'artico-

lo 8, comma 2, L. 890/1982, nella parte in cui per la notifica a mezzo posta prevedeva soltanto il deposito del plico nell'ufficio postale e un avviso mediante affissione alla porta d'ingresso del destinatario, nonché della menzione delle formalità eseguite nell'avviso di ricevimento che rimane in deposito per 10 giorni nell'ufficio postale e, ove non ritirato nel predetto termine, viene restituito al mittente, senza che dell'assenza del destinatario ne fosse data notizia allo stesso con lettera raccomandata A.R.. Sul perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta, per pacifica giurisprudenza, la procedura non si esauriva con la spedizione dell'atto, ma si perfezionava con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che la data della notifica eseguita a mezzo del servizio postale non era quella in cui l'ufficiale giudiziario spediva il plico raccomandato dal luogo di partenza, ma quella in cui il plico veniva consegnato al destinatario a cura dell'ufficio postale del luogo di arrivo.

Ora, la fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149, c.p.c. e dell'articolo 4, comma 3, L. 890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

E così, fermo restando che gli effetti della notificazione a mezzo della posta devono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, la notifica per il destinatario, tuttavia, si intende perfezionata solo al momento dell'effettiva e regolare ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento.

Da ciò consegue che la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna, nei modi di legge, del relativo plico e che l'avviso di ricevimento, essendo il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, deve essere allegata all'originale dell'atto notificato. In difetto dell'allegazione dell'avviso di ricevimento, la notifica è ritenuta inesistente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5598/2003) dal momento che:

“tali avvisi (ndR di ricevimento), non esaurendosi la notifica per mezzo del servizio postale con la spedizione dell’atto, ma perfezionandosi con la sua consegna al destinatario, ovvero con l’esaurimento delle formalità della compiuta giacenza, costituiscono i soli documenti idonei a provare sia la consegna e sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita”.

I vizi della notificazione: nullità e inesistenza

L’articolo 160, c.p.c., rubricato come “nullità della notificazione” si limita a regolare i casi patologici che si possono riscontrare nella fase di trasmissione e di consegna dell’atto (inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia; incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta; incertezza assoluta sulla data). La norma non disciplina compiutamente la nullità della notificazione, sia perché non considera i vizi della fase d’impulso e della fase di certificazione, sia perché fa espressamente salva l’applicazione degli articoli 156 e 157, c.p.c..

Occorre, quindi, risalire ai principi generali che informano il sistema della nullità degli atti processuali. Da un lato, la disciplina segue il principio della tassatività (articolo 156, comma 1, c.p.c.); dall’altro, prevede che la nullità possa comunque essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. L’imposizione di determinate forme è strumentale al raggiungimento dello scopo; anche nella notificazione, le forme sono volute dalla legge a tutela degli interessi delle parti e soprattutto del destinatario.

La giurisprudenza, per quanto riguarda la fase d’impulso, ha riscontrato un’ipotesi di nullità in caso di istanza avanzata da soggetto incapace o da soggetto sfornito di potere rappresentativo o dal *falsus nunciatus* o da soggetto in generale non legittimato non identificabile.

Per quanto riguarda, invece, la fase di documentazione, la giurisprudenza ha individuato i casi di omissione assoluta della relazione di notificazione, di omessa indicazione del richiedente, a meno che il richiedente non sia desumibile dall’atto, di mancanza di sottoscrizione.

Inoltre, in via generale per la giurisprudenza, è affetta da nullità la notificazione eseguita in un Comune diverso da quello di residenza anagrafica del contribuente, la notificazione effettuata presso il vecchio

indirizzo, in presenza di cambio di residenza, la notificazione per omesso accertamento della situazione anagrafica del destinatario e mancata menzione dell’esito negativo di tali ricerche. Per Cassazione, sentenza n. 11623/2003:

“la notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione o eseguita spontaneamente dalla parte”.

In ogni caso, al di là delle ipotesi previste dall’articolo 160, c.p.c., in cui il giudizio di disvalore è stato espresso dalla legge, occorre chiedersi se nella fattispecie concretamente sotto esame siano presenti gli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo, in caso di risposta negativa, si configura una causa di nullità.

L’inesistenza, anziché la nullità, della notificazione si verifica quando manchi quel minimo di requisiti costitutivi indispensabili per ricondurre il fenomeno nella categoria delle notificazioni. Per Cassazione, n. 11623/2003:

“l’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo”.

L’inesistenza non è suscettibile di sanatoria, né di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c..

La giurisprudenza ne ha individuato diverse ipotesi tipiche, come la consegna non effettuata, la consegna effettuata a persona diversa dal destinatario (Cassazione, n. 26178/2005), la consegna in luogo diverso dal domicilio fiscale (Cassazione, n. 21507/2004), l’omissione anche di una sola delle formalità previste nell’articolo 140, c.p.c., la mancanza dell’avviso di ricevimento nella notificazione a mezzo del servizio postale, la mancanza della relata di notifica (CTP Treviso, Sezione I, n. 14/E/2005).

Più in generale, la giurisprudenza ha affermato che si ha inesistenza quando la notificazione manchi del

tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale cioè da non consentire l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge.

La sanatoria della nullità della notifica

La distinzione tra le ipotesi di nullità e inesistenza assume grande rilevanza atteso che l'inesistenza può essere fatta valere in sede di impugnativa dell'atto, mentre all'impugnazione dell'atto notificato in modo formalmente irregolare consegue la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo. Infatti, autorevole giurisprudenza ha da tempo osservato che la nullità della notifica è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto notificato e che tale principio trova applicazione anche nel giudizio tributario.

La nullità, quindi, viene sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto; ciò avviene perché la nullità è sancita dall'ordinamento giuridico a tutela e salvaguardia degli interessi delle parti, nella previsione che la notificazione non abbia avuto l'effetto di far pervenire l'atto al destinatario. Qualora, invece, l'istituto abbia svolto la funzione che gli è propria, an-

che se in modo parzialmente difforme dal modello legale, non vi è motivo di attribuire rilevanza alle irregolarità verificatesi.

In materia di avviso di accertamento, la giurisprudenza prevalente ritiene che la nullità della notificazione dell'atto impositivo sia sanata, analogamente a quanto avviene in campo processuale, con effetto *ex tunc* dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale atto, sul duplice presupposto che il contribuente ha regolarmente esercitato il potere di impugnazione che l'ordinamento gli riconosce e che l'articolo 60, comma 1, D.P.R. 600/1973, relativo alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente, richiama espressamente l'articolo 137, ss., c.p.c., così rendendo applicabile l'articolo 160, c.p.c., il quale, attraverso il rinvio all'articolo 156, c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, così riconoscendosi al principio contenuto in quest'ultima norma un effetto espansivo concentrato sull'efficacia sanante, anche al di fuori del campo strettamente processuale, del raggiungimento dello scopo (così Cassazione, n. 11476/2005; e 590/2006).

 **Euroconference**
Editoria

*versione cartacea e
versione e-book*



ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELLA DITTA

ACQUISTA ORA